

Bruxelles, 2.2.2024
COM(2024) 47 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto
SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione
in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

(ASAP)

ALLEGATO

PROGETTO DI DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. [...]

del [...]

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP)¹.
- (2) È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dal regolamento (UE) 2023/1525 inizi dal 25 luglio 2023, indipendentemente dal momento in cui la presente decisione è adottata o dall'eventualità che l'adempimento degli obblighi costituzionali ad essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2023.
- (3) Poiché non è stato possibile stabilire la partecipazione entro il 10 luglio dell'esercizio finanziario 2023, ai fini della piena partecipazione alle attività derivanti dal regolamento (UE) 2023/1525 (ASAP) è opportuno modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per registrarvi l'accordo delle parti sulle modalità dei contributi finanziari retroattivi per l'esercizio 2023.
- (4) I soggetti stabiliti negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzati a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per le attività la cui attuazione inizia dopo il 25 luglio 2023 possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dai soggetti stabiliti negli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione entri in vigore prima del completamento della pertinente azione. Si applica parimenti la clausola di retroattività di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1525.
- (5) Le condizioni applicabili alla partecipazione degli Stati EFTA e delle relative istituzioni, imprese e organizzazioni e dei relativi cittadini ai programmi dell'Unione europea sono stabilite nell'accordo SEE, in particolare nell'articolo 81.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché tale cooperazione estesa possa concretarsi dal 25 luglio 2023,

¹ GU L 185 del 24.7.2023, pag. 7.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel protocollo 31 dell'accordo SEE, articolo 7, dopo il paragrafo 14 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"15. **32023 R 1525:** Regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) (GU L 185 del 24.7.2023, pag. 7)

Gli Stati EFTA partecipano a decorrere dal 25 luglio 2023 alle attività dell'Unione inserite nel bilancio generale dell'Unione europea alle linee seguenti:

- Linea di bilancio 13 01 05: Spese di sostegno per lo strumento per il rafforzamento dell'industria della difesa
- Linea di bilancio 13 07 01: Strumento per il rafforzamento dell'industria della difesa.

Le spese sostenute per le attività la cui attuazione inizia dopo il 25 luglio 2023, o dopo il 20 marzo 2023 laddove siano riunite le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1525, possono essere considerate ammissibili sin dalla data di inizio dell'azione fissata nella convenzione o decisione di sovvenzione, alle condizioni ivi stabilite, purché la decisione del Comitato misto SEE [presente decisione] entri in vigore prima del completamento dell'azione.

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 8 e 9, del protocollo 32 dell'accordo SEE, il contributo finanziario degli Stati EFTA si applica retroattivamente a tutte le operazioni effettuate sulle pertinenti linee di bilancio nell'esercizio finanziario 2023. I corrispondenti stanziamenti di impegno per l'esercizio 2023 sono disponibili *mutatis mutandis* alle stesse condizioni degli stanziamenti dell'esercizio 2024 e in particolare determinano la messa a disposizione, all'inizio dell'esercizio 2024, dell'intero importo dei corrispondenti stanziamenti di impegno per l'esercizio 2023.

L'Islanda e il Liechtenstein sono dispensati dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo strumento."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Essa si applica a decorrere dal 25 luglio 2023.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE

Dichiarazione degli Stati EFTA

relativa alla decisione n. [presente decisione] che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE al fine di estendere la cooperazione delle Parti contraenti per ricomprendervi la partecipazione degli Stati EFTA allo strumento istituito dal regolamento (UE) 2023/1525

La presente decisione estende la cooperazione delle Parti contraenti per ricomprendervi la partecipazione degli Stati EFTA allo strumento istituito dal regolamento (UE) 2023/1525. Gli Stati EFTA ritengono che le questioni relative al settore della difesa esulino dall'ambito di applicazione dell'accordo SEE e che, pertanto, l'adozione della presente decisione non estenda tale ambito a questioni inerenti a detto settore al di là della partecipazione degli Stati EFTA al summenzionato strumento. Gli Stati EFTA sottolineano inoltre che l'Islanda e il Liechtenstein non partecipano né contribuiscono finanziariamente al summenzionato strumento.